

# BOZZA

Rif. Rubrica n. 12 D

Rep. Archivio Dem. B110 /r.a.

Cod. cliente 12678

N.....del Registro concessioni **Anno 2019** N..... del Repertorio

## **AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

Codice Fiscale 95255720633

### **IL PRESIDENTE**

**Vista** la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

**Visto** l'art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 169/2016 e s.m.i., che ha istituito 15 Autorità di sistema portuale (di seguito denominata AdSP);

**Visto** il D.M. n.423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

**Visti** gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

**Vista** la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

#### **Premesso che:**

- che la **ditta individuale MAINOLFI CRISTIAN** - P. IVA 06507641212, con sede legale in Napoli (Porto) al Piazzale Immacolatella Nuova, è titolare della licenza n. 29/2013, rep. n. 6893, scaduta il 31.12.2013 e prorogata al 31.12.2015, ex lege n. 25/2010, per la concessione di un locale di mq. 8 adibito a rivendita tabacchi e generi di monopolio con circostanti aree per la posa di insegne

pubbлицitarie e di una tenda retrattile, ubicati in località Immacolatella Nuova (adiacenze Piazzale Pisacane) del Porto di Napoli;

- l'AdSP MTC, in esito al riesame della pratica, con nota prot. n. 2871 del 13.02.2019, comunicava alla citata ditta che, sebbene avesse continuato nella riscossione dei canoni successivi all'anno 2015, di non ritenere sussistenti le condizioni per riconoscere l'ulteriore proroga di validità del titolo fino al 31.12.2020, disposta dalla L. n. 221/2012 e che, pertanto, avrebbe dato avvio al procedimento ex artt. 36 e 37 Cod. Nav., per il rilascio di una nuova licenza, in continuità dell'atto n. 29/2013, con decorrenza dall'1.1.2016 e fino al 31.12.2020 in conformità alla scadenza fissata per analoghe concessioni vigenti nel porto di Napoli;
- a tal fine, la ditta Mainolfi Cristian ha depositato istanza (Mod. D2), acquisita al protocollo generale AdSP MTC in data 15.04.2019 al n. 8586, con cui ha dichiarato la consistenza delle occupazioni detenute:
  - conferma della superficie di mq. 8 del locale adibito a rivendita tabacchi e generi di monopolio e della tenda retrattile di mq. 4,16 installata al suo accesso;
  - rideterminazione del numero delle insegne pubblicitarie nei pressi dell'esercizio: da n. 3 a n.2 di rispettivi mq. 1,15 (*insegna luminosa di m. 2,30 x m. 0,50*) e mq. 1,20 (*insegna ordinaria di m. 1,20 x m. 1,00*);
- con foglio prot. AdSP n. 12385 del 29,05.2019 la domanda di concessione è stata resa pubblica, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav., nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, nei cui termini (dal 31 maggio al 19 giugno 2019) non sono pervenute istanze in concorrenza e/o osservazioni;
- il canone demaniale è stato determinato, ai sensi dell' art. 7 L. 494/93, dalle

- misure Tabellari - canone tabellare -Tab. A Ctg. B n. 101 -*locale/tabaccheria e area per tenda-* e Ctg. C n. 613a -*insegne pubblicità ordinaria e luminosa*, oltre adeguamento ISTAT e rivisitato, per il solo locale, con delibera presidenziale n. 285/2017, il cui valore per l'anno 2019 è stato quantificato in € 2.376,44;
- il Comitato di Gestione ha espresso proprio parere favorevole ex art. 9 comma 5 lett. f) legge 84/94 e s.m.i. con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - la ditta Mainolfi Cristian garantito la cauzione, ex art. 17 Regol. Cod. Nav., pari ad € 4.680,00 con la polizza fidejussoria n. 00A0356506 emessa dalla Groupama Assicurazioni SpA in data 21.03.2018;
  - in data 21.05.2019 è stata prodotta autocertificazione ai fini antimafia (art.67 D.Lgsn.159/2011) da parte del legale rappresentante della Ditta Mainolfi mentre in data 22.05.2019 prot. n. 0149559 sono state inserite nella BDNA le notizie per la comunicazione antimafia ex art.87 del D.Lgs 159/2011;
  - sono decorsi i termini per il rilascio della documentazione antimafia, previsti dall'art. 88, comma 4-bis del D. Lgs n. 159/2011, come modificato dall'art.4, comma 1, lett.a), del D.Lgs n. 153/2014;

**Dato atto** che non sono state svolte ulteriori formalità istruttorie in quanto trattasi di beni demaniali marittimi già oggetto di precedente rapporto concessorio;

**Dato atto** il rilascio dell'area in concessione risulta compatibile con le previsioni del vigente Piano Regolatore Portuale, del P.O.T. 2017/2019 – revisione anno 2018 - e del Master Plan del Porto di Napoli, approvati con delibera del Comitato di gestione n. 56 del 3.07.2018.

**Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo LP**  
**Il Dirigente**  
**Dott. Giovanni ANNUNZIATA**

**Dato atto** che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 della L. 241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio.

**Il Segretario Generale  
Ing. Francesco MESSINEO**

**Considerato** che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal Dirigente;

#### **CONCEDE**

alla **ditta individuale MAINOLFI CRISTIAN** - P. IVA 06507641212, con sede legale in Napoli (Porto) al Piazzale Immacolatella Nuova, di occupare beni demaniali marittimi, ubicati in località Immacolatella Nuova (adiacenze Piazzale Pisacane) del Porto di Napoli, consistenti in un locale di mq. 8 adibito a rivendita tabacchi e generi di monopolio con circostanti aree per la posa di due insegne pubblicitarie di rispettivi mq. 1,15 (*insegna luminosa di m. 2,30 x m. 0,50*) e mq. 1,20 (*insegna ordinaria di m. 1,20 x m. 1,00*) e di una tenda retrattile di mq. 4,16.

L'ambito portuale interessato è individuate catastalmente nel SID al foglio n. 142, quota particella 39, Comune Censuario F839.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per il periodo decorrente **dall'1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020**, con l'obbligo di corrispondere all'AdSP, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di **€ 11.374,20 (undicimilatrecentosettantaquattro/20)**, come determinato nelle premesse, esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i.,salvo conguaglio per gli eventuali ulteriori mesi di occupazione.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insiste il bene occupato.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m..

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, ai beni demaniali concessi, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
3. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
4. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
5. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
6. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
7. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
8. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse,

riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;

- 9.** il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza, conferma l'impegno formale a sgomberare le strutture installate al Molo Beverello del Porto di Napoli di cui alla presente concessione, a proprie cure e spese, e alla contestuale riconsegna delle relative aree d.m., nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente per garantire la pronta cantierizzazione delle aree interessate dai lavori di riqualificazione del waterfront;
- 10.** il concessionario si impegna a corrispondere, in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, l'indennità di mora e/o interessi previsti dal relativo Decreto AdSP ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
- 11.** il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
- 12.** al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare;
- 13.** il concessionario ha l'obbligo di verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, segnalando, senza indugio/immediatamente, a questa AdSP l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa o di eliminare immediatamente lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;
- 14.** ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento



comporta la decadenza della concessione è fissata in n. 1;

**15.**il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;

**16.** il concessionario è edotto che in caso pervenga comunicazione interdittiva ai fini antimafia nel periodo di vigenza del presente atto lo stesso potrà essere anticipatamente revocato;

**Al concessionario:**

- avendo pagato i canoni 2016/2018 dovuti per la presente concessione come da reversali di introito n. 1067/2016, n. 1897/2017, n. 2585/2018, n. 2621/2018, n.72/2019, n. 128/2019 e n. 186/2019;
- avendo costituito la cauzione, ai sensi dell'art. 17 del regolamento al codice della navigazione, pari ad € 4.680,00 con la polizza fidejussoria n. 00A0356506 emessa dalla Groupama Assicurazioni SpA in data 21.03.2018;

**si rilascia** la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli (Porto) al Piazzale Immacolatella Nuova, CAP 80133..

Napoli, .....

**IL CONCESSIONARIO**

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario ha preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente la condizioni speciali contrassegnate dai nn. 1 al 16.

**IL CONCESSIONARIO**

.....

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE  
IL PRESIDENTE  
Pietro SPIRITO**